

PARERE 04/2026

(presentato in virtù dell'articolo 287,
paragrafo 4, del TFUE)

**sulla proposta
di decisione del Consiglio
relativa al sistema
delle risorse proprie
dell'Unione europea**

(COM(2025) 574 final)



*Bilancio dell'UE
2028-2034*



CORTE
DEI CONTI
EUROPEA

Indice

Paragrafo

01 - 07 | Introduzione

01 - 07 | Perché la Corte formula il presente parere

01 - 03 | Base giuridica

04 - 07 | Contesto

08 - 22 | Principali messaggi

09 - 14 | Finanziare il bilancio dell'UE

15 - 20 | Massimali delle risorse proprie

21 - 22 | Semplificazione

23 - 50 | Osservazioni specifiche

23 - 24 | Criteri di valutazione

25 - 26 | Risorsa propria basata sull'RNL

27 - 30 | Risorse proprie tradizionali

31 - 32 | Risorsa propria basata sull'IVA

33 - 34 | Risorsa propria basata sugli imballaggi di plastica non riciclati

35 - 38 | Risorsa propria basata sul volume di apparecchiature elettriche ed elettroniche non raccolte

39 - 40 | Risorsa propria basata sull'accisa sul tabacco

41 - 43 | Risorsa propria basata sul sistema per lo scambio di quote di emissioni

44 - 48 | Risorsa societaria per l'Europa

**49 - 50 | Risorsa propria basata sul meccanismo di adeguamento
del carbonio alle frontiere**

Allegati

Allegato I – Modifiche suggerite, con osservazioni

Allegato II – Informazioni generali sulle risorse proprie

**Allegato III – Elenco delle pubblicazioni della Corte dei conti europea
a cui si fa riferimento nel presente parere**

Acronimi/abbreviazioni

Glossario

Introduzione

Perché la Corte formula il presente parere

Base giuridica

- 01** Il 16 luglio 2025, nell'ambito del pacchetto di proposte per il *quadro finanziario pluriennale* (QFP) per gli anni 2028-2034, la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle *risorse proprie* dell'Unione europea ("decisione sulle risorse proprie")¹. Detta decisione, che assegna risorse proprie all'UE, deve essere adottata all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo, secondo quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 311 del [trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#) (TFUE). Entrerà in vigore una volta approvata dagli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.
- 02** In data 8 settembre 2025, il Parlamento europeo, in base all'articolo 287, paragrafo 4, del TFUE, ha chiesto alla Corte di formulare un parere sulla proposta di decisione del Consiglio. Il presente parere soddisfa la richiesta del Parlamento europeo. L'[allegato I](#) contiene un elenco di modifiche specifiche che la Corte suggerisce di apportare al testo della proposta della Commissione.
- 03** Al momento delle attività svolte dalla Corte in proposito, la Commissione non aveva ancora presentato proposte per norme d'esecuzione fondamentali: in particolare, il *regolamento sulle misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie* (IMSOR) e il *regolamento sulla messa a disposizione delle risorse proprie* (MAR). Di conseguenza, la valutazione della Corte sulle singole risorse proprie e sull'intero sistema è basata solo sulla proposta di decisione

¹ [COM\(2025\) 574](#).

sulle risorse proprie nella sua forma attuale e non riguarda i meccanismi concernenti l'attuazione, la riscossione, il calcolo e il controllo. Per di più, eventuali modifiche introdotte nel corso del processo legislativo potrebbero influire sulle conclusioni del presente parere.

Contesto

- 04** Si tratta della terza proposta presentata dalla Commissione da quando il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la stessa Commissione europea hanno deciso (mediante un [accordo interistituzionale](#)) una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie nel dicembre 2020. La [proposta del 2021](#)² comprendeva tre nuove risorse proprie: una basata sul *meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere* (CBAM), una sul *sistema di scambio di quote di emissione* (ETS) e una sugli utili delle imprese multinazionali riassegnati. La proposta del 2021 non è stata adottata e nel 2023 la Commissione ha presentato una [proposta modificata](#)³ che manteneva le prime due nuove risorse proprie e sostituiva la terza proponendo una risorsa propria basata sugli utili delle imprese. Nonostante nelle conclusioni del [Consiglio europeo](#) del 1° febbraio 2024 si ribadisse che l'Unione europea avrebbe continuato ad “adoperarsi per introdurre nuove risorse proprie”, nessuna decisione unanime è stata raggiunta in merito alla proposta modificata.
- 05** L'attuale proposta della Commissione introduce una serie di modifiche al sistema delle risorse proprie dell'UE. Oltre a mantenere le due risorse proprie basate sul CBAM e sull'ETS già proposte, detto documento propone tre nuove risorse proprie, basate rispettivamente sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche non raccolte (“*rifiuti elettronici*”), sulle accise sul tabacco (TEDOR) e su un contributo forfettario annuale da parte delle società il cui fatturato annuo supera i 100 milioni di euro (“risorsa societaria per l'Europa”, CORE). La maggior parte delle nuove risorse proprie sono concepite per essere in linea con gli obiettivi strategici dell'UE, quali ad esempio lottare contro i cambiamenti climatici e scoraggiare il consumo di tabacco.
- 06** La proposta include inoltre modifiche alle risorse proprie già esistenti, quali l'abolizione dei meccanismi di rettifica che riducono i contributi di alcuni Stati membri basati sul *reddito nazionale lordo* (RNL), sull'IVA e sulle *plastiche* non riciclate, nonché la riduzione dei costi di riscossione trattenuti dagli Stati membri per le risorse proprie tradizionali (RPT). L'[allegato II](#) fornisce informazioni sul contesto per tutte le categorie di risorse proprie. La Commissione stima che dette modifiche genereranno ogni anno ulteriori 58,2 miliardi di euro (65,6 miliardi di euro), di cui 43,9 miliardi (49,4 miliardi di euro) provenienti dalle

² [COM\(2021\) 570](#).

³ [COM\(2023\) 331](#).

cinque nuove risorse proprie. Gli importi finanziari presentati al paragrafo precedente e nel resto del parere sono espressi a *prezzi costanti 2025*, ma si indica tra parentesi l'equivalente a *prezzi correnti*.

07 Secondo la Commissione⁴, l'attuale sistema di risorse proprie e la sua crescente dipendenza dai contributi RNL raggiungeranno i propri limiti, data la difficile situazione di bilancio degli Stati membri. Al contempo, il fabbisogno di finanziamenti aumenterà, spinto dall'obbligo di rimborsare i prestiti di *NextGenerationEU* (NGEU), che inizierà nel 2028 e proseguirà fino al 2058. La Commissione ritiene che le nuove risorse proprie ridurranno l'onere gravante sugli Stati membri e che la modernizzazione del finanziamento del bilancio dell'UE permetterà contributi nazionali stabili, nonostante l'aumento di volume del bilancio. Il Consiglio dell'Unione europea ed il Parlamento europeo hanno sostenuto gli obiettivi di riscuotere, tramite nuove risorse proprie, un importo sufficiente a coprire i rimborsi dei prestiti NGEU, riducendo al contempo la quota dei contributi nazionali basati sull'RNL⁵.

⁴ Cfr. [Comunicazione della Commissione](#) e il relativo [documento di lavoro dei servizi della Commissione](#).

⁵ [Accordo interistituzionale](#) sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, allegato II, preambolo, paragrafo G, e parte A ("Principi relativi all'attuazione"), paragrafo 2, lettera a).

Principali messaggi

08 Nel proprio parere, la Corte ha individuato una serie di osservazioni chiave, che sono elencate di seguito nel [riquadro 1](#) e ulteriormente sviluppate nelle sottosezioni seguenti.

Riquadro 1

Sintesi dei principali messaggi

- **Entrate aggiuntive:** la Commissione stima che le modifiche proposte genereranno ogni anno, in media, ulteriori 58 miliardi di euro per il bilancio dell'UE nel corso del QFP 2028-2034, di cui 44 miliardi di euro provenienti dalle nuove risorse proprie.
- **Finanziamento del bilancio dell'UE:** la proposta consegue l'obiettivo di ridurre la quota della risorsa propria basata sull'RNL, ma i bilanci nazionali continueranno a finanziare direttamente il bilancio dell'UE.
- **Contributi nazionali:** la risorsa propria basata sull'RNL e la maggior parte delle altre risorse proprie rappresentano contributi nazionali a valere sui bilanci degli Stati membri. Al fine di sostenere il finanziamento di priorità nuove e già esistenti, detti contributi aumenteranno del 48 % nel prossimo QFP.
- **Massimali delle risorse proprie:** poiché è stato accordato un prestito di 90 miliardi di euro all'Ucraina, i massimali delle risorse proprie dovrebbero essere riesaminati.
- **Complessità:** nonostante alcune semplificazioni nel calcolo di alcune singole risorse proprie, con i cinque nuovi flussi di entrate proposti il sistema delle risorse proprie diverrebbe più complesso.

- **Limite della valutazione:** la proposta della Commissione potrà essere compresa appieno solo quando verranno pubblicati importanti regolamenti a sostegno.

Finanziare il bilancio dell'UE

- 09** Nuovi contributi non finanziati dai bilanci degli Stati membri verranno generati solo dalla risorsa societaria per l'Europa (CORE) e da due modifiche apportate alle RPT: la soppressione della soglia secondo la quale le merci di valore inferiore a 150 euro sono esenti da dazi e l'introduzione di una "tassa di gestione" per i colli di modesto valore del commercio elettronico. Stando alle cifre della Commissione, la Corte stima che l'importo dei nuovi contributi non finanziati dai bilanci degli Stati membri ammonterà a 13,6 miliardi di euro (15,4 miliardi di euro) l'anno, ossia al 23 % delle risorse proprie aggiuntive incluse nella proposta.
- 10** Le restanti modifiche proposte, ammontanti a 44,6 miliardi di euro (50,2 miliardi di euro), rappresentano contributi nazionali a valere sui bilanci degli Stati membri. Le modifiche alle risorse proprie basate rispettivamente sull'RNL, sull'IVA e sulla plastica, nonché la nuova risorsa propria sui rifiuti elettronici verranno pagate dai bilanci nazionali. Gli importi provenienti dai minori costi di riscossione delle RPT, nonché dalla nuova risorsa propria TEDOR e dalle nuove risorse proprie basate sull'ETS e sul CBAM ridurranno di fatto gli importi che sarebbero stati altrimenti trattenuti dagli Stati membri e, dunque, gli introiti nazionali.
- 11** Si stima che la percentuale media dei contributi nazionali annui scenderà dall'attuale 86 % all'84 % nel prossimo QFP (cfr. [figura 1](#)). Tuttavia, a causa del proposto aumento della dotazione complessiva del QFP 2028-2034 rispetto a quella attuale, i contributi nazionali aumenterebbero del 48 %, passando da 140,7 miliardi di euro (130,0 miliardi di euro) a 208,5 miliardi di euro (235,0 miliardi di euro) in tale periodo.
- 12** La principale componente dei contributi nazionali è la risorsa propria basata sull'RNL. Si prevede che nel finanziamento del bilancio annuale dell'UE i contributi basati sull'RNL scenderanno in media, in termini relativi, al 55 % nel prossimo QFP rispetto al 67 % dell'attuale QFP, mentre in termini assoluti saliranno dall'attuale media annua di 110,5 miliardi di euro (101,9 miliardi di euro) a 136,6 miliardi di euro (154,1 miliardi di euro) nel prossimo QFP. Tuttavia, poiché la risorsa propria basata sull'RNL mantiene il suo ruolo di bilanciamento, qualsiasi carenza nelle altre risorse proprie sarà compensata da

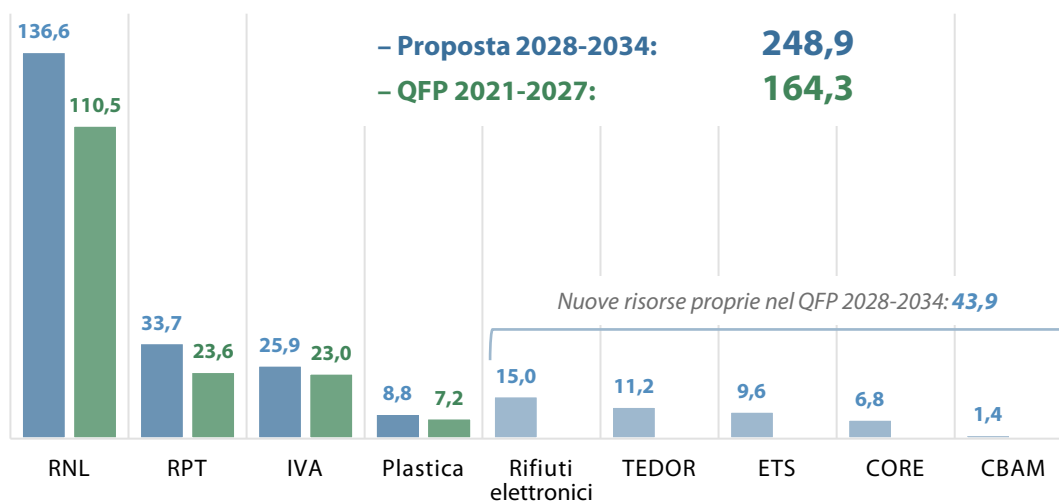
un aumento dei contributi RNL e porterà ad un aumento della percentuale relativa. La Corte ha individuato potenziali carenze dovute a:

- stime delle entrate basate su normativa non ancora adottata nel caso delle RPT e della TEDOR (cfr. paragrafi [29](#) e [40](#));
- volatilità intrinseca del prezzo delle quote ETS che incide sulle risorse proprie proposte basate sull'ETS e sul CBAM (cfr. paragrafo [43](#));
- efficacia a lungo termine dei contributi basati sull'accisa sul tabacco, sugli imballaggi di plastica non riciclati e sui rifiuti elettronici non raccolti nel sostenere il conseguimento degli obiettivi strategici di riduzione del consumo dei prodotti a base di tabacco e riduzione dei rifiuti.

Figura 1 | Raffronto tra il sistema delle risorse proprie del 2021-2027 e quello proposto per il QFP 2028-2034

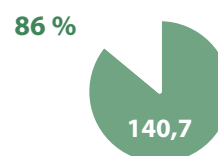
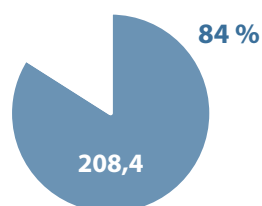
Entrate medie annue da risorse proprie

(miliardi di euro a prezzi 2025, media annua)

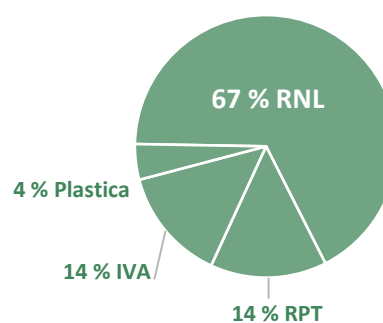
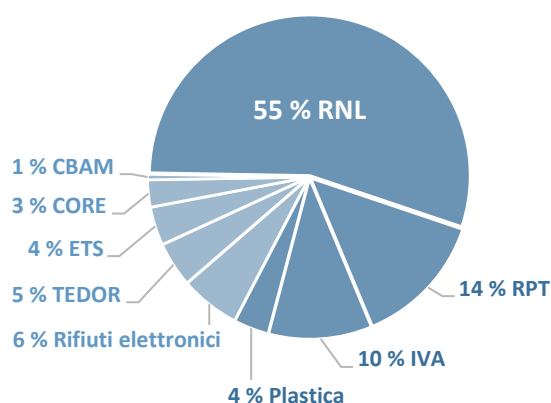


Percentuale dei contributi nazionali

(RNL + IVA + rifiuti elettronici + TEDOR + ETS + CBAM)



Percentuale di ciascuna risorsa propria



Nota 1: a causa dell'arrotondamento, il totale potrebbe non corrispondere alla somma delle singole cifre.

Nota 2: per gli importi a prezzi correnti, cfr. [figura 1](#) dell'allegato II.

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati della Commissione.

- 13** In pratica, la proposta di decisione relativa alle risorse proprie sostituisce parzialmente i contributi basati sull’RNL con nuove risorse proprie basate su contributi nazionali. A differenza della risorsa propria basata sull’RNL, queste ultime sostengono specifici obiettivi strategici. Tuttavia, la Commissione non ha valutato due aspetti chiave della propria proposta: in primo luogo, se i potenziali benefici di tali obiettivi superino i costi amministrativi connessi all’introduzione di nuovi flussi di entrate e alla gestione di un sistema di risorse proprie sempre più complesso; in secondo luogo, se i medesimi benefici possano essere conseguiti a un costo inferiore tramite altre misure. Inoltre, la Commissione dovrebbe ulteriormente valutare in che misura le nuove risorse proprie proposte possano incidere su altri obiettivi dell’UE quali la competitività. L’aumento delle entrate esistenti, ad esempio tramite misure che eliminino in particolare le perdite di gettito fiscale (IVA e dogane) esistenti⁶ affrontando le debolezze individuate dalla Corte (nella [relazione speciale del 2025 relativa alle frodi IVA sulle importazioni](#) e nella [relazione speciale del 2021 sui controlli doganali](#)⁷), ridurrebbe anche la necessità di nuove risorse proprie. (Nell’[allegato III](#) sono riportate tutte le pubblicazioni della Corte a cui si fa riferimento nel presente parere).
- 14** Nella [relazione speciale sull’introduzione della risorsa propria basata sulla plastica](#)⁸, la Corte ha rilevato debolezze nel grado di preparazione degli Stati membri per l’introduzione della risorsa propria, nonché nei dati utilizzati per il calcolo, non sufficientemente comparabili e attendibili. Ha raccomandato alla Commissione di individuare i rischi principali che incidono sulla qualità dei dati e condividere le informazioni con gli Stati membri prima di introdurre la risorsa propria. La Commissione ha accolto parzialmente la raccomandazione, adducendo come motivazione la mancanza di una base giuridica per valutare il grado di preparazione degli Stati membri o per avviare eventuali controlli prima dell’adozione di una risorsa propria. Si è tuttavia impegnata a fornire un riscontro agli Stati membri qualora individui problemi o rischi per i dati da utilizzare. Tra le nuove risorse proprie proposte, la Commissione sta adottando tali misure solo per quella basata sui rifiuti elettronici, per la quale ha individuato problemi di qualità dei dati. La Corte ha inoltre individuato rischi per la qualità dei dati per la risorsa propria basata sul CBAM (cfr. paragrafo [50](#)).

⁶ [Analisi 03/2025](#), riquadro 7.

⁷ [Relazione speciale 08/2025](#) relativa alle frodi IVA sulle importazioni e [relazione speciale 04/2021](#) sui controlli doganali.

⁸ [Relazione speciale 16/2024](#) sull’introduzione della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati.

Massimali delle risorse proprie

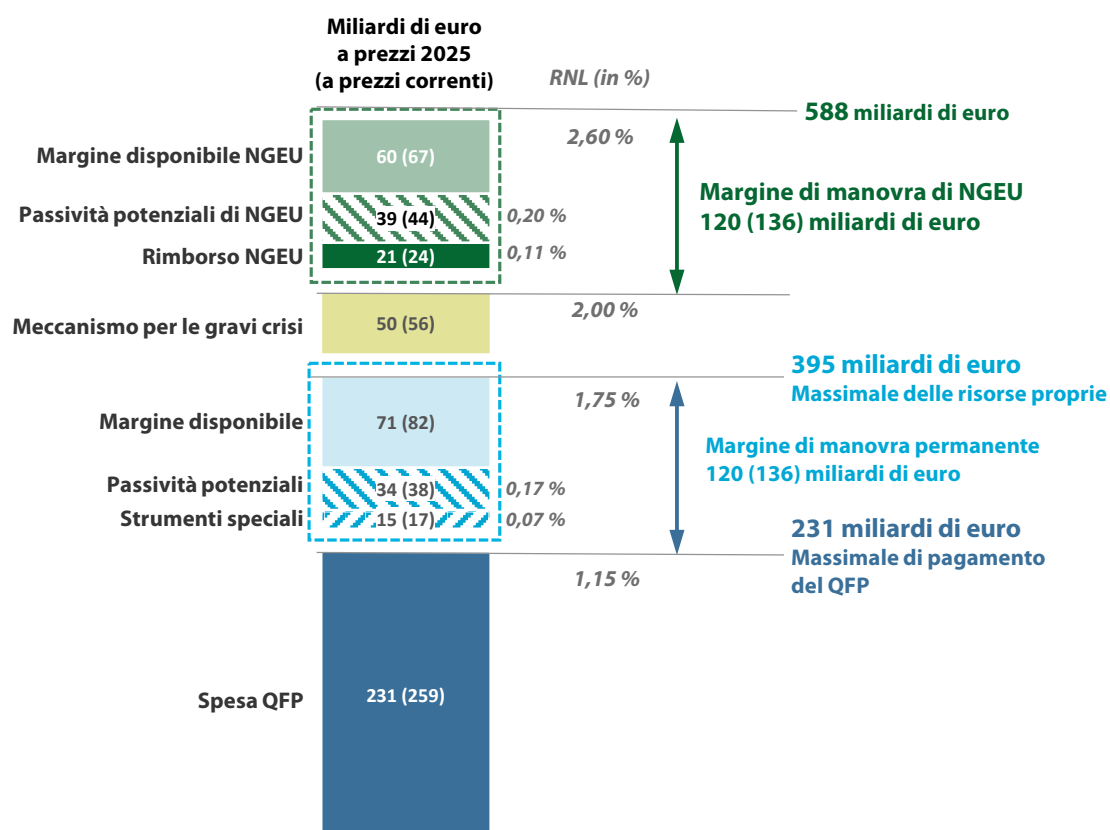
15 La [figura 2](#) presenta i massimali medi annui delle risorse proprie e dei pagamenti per il QFP 2028-2034. Secondo la proposta, il massimale annuo medio del QFP per gli *stanziamenti di pagamento* aumenterebbe di 0,25 punti percentuali, passando dall'1,01 % dell'RNL dell'UE nell'attuale QFP⁹ all'1,26 % per il prossimo QFP¹⁰. La Commissione propone di aumentare di 0,35 punti percentuali il *massimale delle risorse proprie* per gli stanziamenti di pagamento, portandolo all'1,75 % dell'RNL dell'UE. La differenza tra le risorse proprie necessarie per finanziare gli stanziamenti di pagamento e il massimale delle risorse proprie è nota come "*marginale di manovra*". Tale meccanismo permette alla Commissione di chiedere agli Stati membri contributi aggiuntivi se le normali risorse di bilancio dell'UE non sono sufficienti a coprire il rimborso dei prestiti assunti dall'UE¹¹. Nel caso di uno sviluppo che necessitasse il ricorso al margine di manovra, ad esempio qualcosa di simile alla crisi finanziaria del 2008-2009, vi è il rischio che la Commissione debba chiedere un aumento significativo dei contributi in un momento in cui le finanze degli Stati membri sono sottoposte a forti pressioni.

⁹ COM(2024) 120.

¹⁰ COM(2025) 571.

¹¹ Relazione annuale sull'esercizio 2024, paragrafo 2.39.

Figura 2 | Massimali medi annui delle risorse proprie e dei pagamenti per il QFP 2028-2034



Nota 1: le passività potenziali sono possibili passività finanziarie che derivano da impegni vincolanti esistenti o passati. La concretizzazione o meno di tali passività potenziali in ricorsi effettivi al bilancio dell'UE, nonché l'entità di tali ricorsi, dipenderanno da eventi futuri che non possono essere previsti con certezza. La cifra indica l'importo massimo che potrebbe teoricamente essere chiesto. Le passività potenziali dell'NGEU derivano dai prestiti assunti dall'UE fino alla fine del 2024 (secondo le ultime informazioni disponibili¹²).

Nota 2: il massimale per i prestiti straordinari in caso di gravi crisi determina l'importo massimo delle emissioni obbligazionarie e dei corrispondenti costi del debito che può essere garantito annualmente dal margine di manovra nel corso del prossimo QFP. Il ricorso a tali prestiti darebbe luogo a passività potenziali che inciderebbero sui futuri QFP.

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati della Commissione.

- 16** Stando alle stime della Commissione, e supponendo che gli stanziamenti di pagamento siano prossimi al massimale medio di pagamento durante il prossimo QFP, la Corte calcola che il “margine di manovra” medio annuo ammonterebbe a 120 miliardi di euro (136 miliardi di euro). In circostanze normali, ciò dovrebbe essere sufficiente a coprire le componenti annuali sia delle passività potenziali direttamente garantite dall'attuale margine di manovra sia degli strumenti proposti per il QFP 2028-2034, quali i prestiti agevolati per gli investimenti strategici nell'ambito di Catalyst Europe e i prestiti all'Ucraina, anch'essi garantiti dal margine di manovra. Tuttavia, la Commissione dovrebbe riesaminare

¹² COM (2025) 781 final.

se il massimale delle risorse proprie proposto sia ancora adeguato alla luce del prestito di 90 miliardi di euro all'Ucraina garantito dal margine di manovra e approvato dal Consiglio europeo nel dicembre 2025.

- 17** La proposta di decisione relativa alle risorse proprie introduce inoltre un quadro per l'assunzione straordinaria di prestiti per finanziare prestiti agli Stati membri al fine di affrontare le conseguenze di "gravi crisi o difficoltà o di una grave minaccia di crisi o difficoltà". La Commissione propone che il Consiglio possa autorizzare detta assunzione di prestiti solo per la durata del prossimo QFP e seguendo la procedura stabilita nel TFUE, ossia su decisione del Consiglio e approvazione del Parlamento europeo. Tale assunzione di prestiti non verrebbe attivata se altri programmi affrontano già adeguatamente le conseguenze della situazione. La proposta preclude l'utilizzo degli importi presi in prestito per finanziare spese operative.
- 18** Nella relazione speciale 18/2025, la Corte ha osservato che nell'attuale QFP non vi è alcuna disposizione per attivare il bilancio di crisi per emergenze significative ed eccezionali, a parte la revisione del QFP¹³. Ritiene che detta proposta sia potenzialmente in grado di rispondere all'osservazione che aveva formulato. Il quadro proposto fisserebbe limiti per l'uso, la tempistica e l'entità dell'assunzione di prestiti, nonché norme per la sua attivazione. Ciò consentirebbe all'UE di agire in modo tempestivo e mirato, migliorando la prevedibilità dell'azione dell'UE – in termini di raccolta di fondi – per i portatori di interessi, compresi gli operatori dei mercati finanziari. L'articolo 122 del TFUE consente all'UE di fornire sostegno finanziario a uno Stato membro in difficoltà o minacciato da gravi difficoltà, ma il TFUE non è menzionato nella proposta.
- 19** Al quadro proposto per l'assunzione straordinaria di prestiti si accompagna un apposito aumento potenziale, straordinario e temporaneo di 0,25 punti percentuali, pari a 350 miliardi di euro (395,0 miliardi di euro), oltre il massimale delle risorse proprie; l'importo dei prestiti assunti sarebbe così limitato e verrebbe fornita una garanzia per la responsabilità assunta dalla Commissione. In caso di utilizzo del quadro, il massimale totale per gli stanziamenti di pagamento arriverebbe al 2 % dell'RNL dell'UE. Ciò si aggiungerebbe all'aumento straordinario e temporaneo (di 0,6 punti percentuali) del massimale delle risorse proprie per garantire i prestiti assunti a titolo dell'NGEU nell'ambito dell'attuale QFP, che continuerà ad applicarsi nel QFP 2028-2034.
- 20** La Corte ha recentemente evidenziato¹⁴, quale opportunità per il prossimo QFP, l'importanza di definire in anticipo un piano di rimborso al momento di prendere in

¹³ Relazione speciale 18/2025, paragrafi 16 e 49.

¹⁴ Analisi 03/2025, riquadro 7.

considerazione l'assunzione di prestiti. Secondo la Commissione, tale piano non è incluso nella proposta di decisione sulle risorse proprie per l'assunzione straordinaria di prestiti, in quanto il quadro proposto è soggetto a condizioni e gli importi da autorizzare non sono noti con certezza. La Commissione ha indicato¹⁵ che i criteri di rimborso saranno stabiliti nel regolamento del Consiglio disciplinante l'assunzione di prestiti nell'ambito di detto quadro.

Semplificazione

- 21** In passato la Corte ha evidenziato¹⁶ la crescente complessità e diversificazione dei sistemi attuali e precedenti di finanziamento dell'UE. L'introduzione di nuove risorse proprie comporta sfide, tra cui la fluttuazione delle entrate e la necessità di solidi meccanismi contabili e di audit per garantire la trasparenza e la rendicontabilità¹⁷. La Commissione propone cinque nuove risorse proprie diversificate, portando il totale a nove. Nonostante la semplificazione e la maggiore trasparenza che l'abolizione dei meccanismi di correzione apporterebbe ai flussi di entrate esistenti, il sistema di risorse proprie proposto diverrebbe più complesso.
- 22** La Commissione ha proposto nuove risorse proprie che, a suo parere, limiteranno gli oneri amministrativi supplementari. Tuttavia, gestire un sistema con un maggior numero di risorse proprie richiederà probabilmente maggiori risorse complessive a livello degli Stati membri in termini di raccolta e comunicazione dei dati necessari e, nel caso della risorsa propria CORE, per la riscossione dei contributi delle imprese per conto dell'UE. A livello della Commissione, saranno necessarie maggiori risorse per la verifica dei dati relativi alle nuove risorse proprie. Ciò aumenterà, nel complesso, i costi di gestione del sistema di risorse proprie proposto rispetto a quello attuale.

¹⁵ COM(2025) 570.

¹⁶ Analisi 03/2025, paragrafo 39; parere 04/2023, paragrafo 18; parere 03/2022, paragrafo 19; parere 05/2018, paragrafo 50; parere 02/2006, paragrafo 16.

¹⁷ Analisi 03/2025, paragrafo 39.

Osservazioni specifiche

Criteri di valutazione

- 23** La valutazione della Corte sulle singole risorse proprie è basata su tre criteri: semplicità, stabilità e qualità dei dati. Per valutare la semplicità, la Corte prende in considerazione la complessità e la trasparenza dei calcoli dei contributi, la presenza di eventuali meccanismi di adeguamento, l'esistenza di una normativa settoriale in vigore (se del caso) e la necessità di revisione dei dati. Per la stabilità, la Corte tiene conto della variabilità e della prevedibilità a breve termine dei dati utilizzati per il calcolo dei contributi. Infine, per quanto riguarda la qualità dei dati, la Corte considera la fonte dei dati e i rischi per la loro attendibilità, la comparabilità dei dati tra gli Stati membri e l'eventuale presenza di un incentivo per gli Stati membri a disporre di dati completi e accurati. Altri criteri pertinenti connessi all'attuazione delle risorse proprie, quali la verificabilità e l'onere amministrativo, possono essere pienamente valutati solo quando la Commissione presenterà la proposta di regolamento sulle misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie e la proposta di regolamento sulla messa a disposizione delle stesse.
- 24** La [tabella 1](#) riassume la valutazione preliminare delle singole risorse proprie effettuata dalla Corte, sulla base delle informazioni disponibili al gennaio 2026 ed escludendo pertanto la normativa accessoria, la cui elaborazione è prevista in una data successiva (paragrafo [03](#)). Una valutazione di livello "elevato" indica che il criterio è sufficientemente soddisfatto, mentre una valutazione di livello "basso" indica che la Corte ha individuato rischi significativi.

Tabella 1 | Valutazione preliminare effettuata dalla Corte sulle singole risorse proprie rispetto a determinati criteri

Risorsa propria basata su	Criterio		
	Semplicità	Stabilità	Qualità dei dati
RNL			
RPT			
IVA			
Plastica			
Rifiuti elettronici			
TEDOR			
ETS			
CORE	Non valutata ¹		Non valutata ¹
CBAM			

¹ Lo status “non valutata” riflette informazioni insufficienti in questa fase (cfr. paragrafo 48).

Fonte: analisi della Corte dei conti europea.

Risorsa propria basata sull’RNL

- 25** La proposta della Commissione di abolire le attuali riduzioni forfettarie dell’RNL rappresenta un passo avanti verso la semplificazione di questa risorsa propria nella sua concezione e verso una maggiore trasparenza. Tuttavia, come sottolineato in precedenza dalla Corte¹⁸, la compilazione delle statistiche RNL rimane intrinsecamente complessa. Detta complessità potrebbe essere amplificata dalla prevista revisione, nei prossimi anni, del Sistema europeo dei conti che disciplina la compilazione delle statistiche RNL¹⁹. La Corte ha inoltre segnalato che i contributi nazionali possono ancora essere soggetti a rettifiche per diversi anni, a causa del lungo periodo concesso per la verifica²⁰.
- 26** Le stime e le proiezioni dell’RNL sono prontamente disponibili presso varie organizzazioni e regolarmente aggiornate. Ciò fa sì che la quota relativa che ciascuno Stato membro deve finanziare possa essere calcolata con un ragionevole grado di prevedibilità. Tuttavia, come

¹⁸ Relazione speciale 25/2022, paragrafo 84; parere 05/2018, paragrafo 18.

¹⁹ COM(2025) 574, considerando 18.

²⁰ Relazione speciale 25/2022, paragrafo 16; relazione speciale 11/2013, paragrafo 73.

fonte di bilanciamento delle entrate, i contributi RNL sono influenzati anche da quanto riscosso a titolo di altre risorse proprie (cfr. paragrafo 12), da altre entrate e dal livello di spesa a carico del bilancio.

Risorse proprie tradizionali

- 27** La Commissione giustifica la proposta di ridurre dal 25 % al 10 % i costi di riscossione trattenuti dagli Stati membri per le RPT, che genererebbe 4,5 miliardi di euro (5,0 miliardi di euro) aggiuntivi di RPT per il bilancio dell'UE, adducendo come motivazione la riduzione dei costi amministrativi realizzata grazie alla continua digitalizzazione delle amministrazioni doganali, che sarà ulteriormente rafforzata dalla proposta di riforma doganale²¹. La Commissione sostiene che gran parte dei dazi doganali è pagata senza un intervento significativo da parte delle autorità doganali e che la maggior parte dei controlli riguarda aspetti non finanziari, come la sicurezza dei prodotti e la salute²².
- 28** La Corte osserva ancora una volta²³ che la Commissione non ha sufficientemente dimostrato, a sostegno della riduzione dei costi amministrativi proposta, i costi effettivi sostenuti dalle autorità doganali per la riscossione dei dazi. Non è certo che i risparmi connessi alla proposta di riforma doganale si concretizzino pienamente nel corso del prossimo QFP, in quanto la riforma deve ancora essere adottata e la prevista piena attuazione delle misure che potrebbero portare a risparmi va oltre la fine del prossimo QFP. La Corte osserva altresì l'aumento, dovuto alla crescita del commercio elettronico²⁴, dei colli in transito alle dogane, per i quali saranno dovuti dazi secondo le norme proposte con la riforma doganale²⁵. È probabile che ciò aumenterà il carico di lavoro delle autorità doganali.
- 29** Nei considerando della proposta di decisione sulle risorse proprie, la Commissione specifica che la tassa di gestione da essa richiesta nel febbraio 2025²⁶, e che il Consiglio aveva approvato nel suo [mandato parziale per i negoziati sulla riforma doganale](#) nel

²¹ COM(2023) 257.

²² Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2025) 570, sezione 6.2.

²³ Parere 05/2018, paragrafo 16; parere 02/2012, paragrafo 49.

²⁴ Comunicazione intitolata "Un pacchetto completo di strumenti dell'UE per un commercio elettronico sicuro e sostenibile".

²⁵ COM(2023) 259.

²⁶ Comunicazione intitolata "Un pacchetto completo di strumenti dell'UE per un commercio elettronico sicuro e sostenibile".

giugno 2025, fa parte delle RPT. Tuttavia, la proposta introduce una deroga alla messa a disposizione del bilancio dell'UE di eventuali entrate derivanti dalle tasse di gestione nell'ambito dell'attuale QFP, senza chiarire né giustificare il motivo per cui tale deroga sia necessaria. Le due proposte di modifica delle RPT dipendono dalla proposta di riforma doganale presentata dalla Commissione, che è attualmente in fase di negoziazione. Si stima che l'abolizione della soglia minima apporterà ogni anno ulteriori 2,3 miliardi di euro (2,5 miliardi di euro) e che l'introduzione di una tassa di gestione apporterà 4,6 miliardi di euro (5,2 miliardi di euro).

- 30** L'attuale contesto commerciale mondiale è caratterizzato da una combinazione di conflitti geopolitici e politiche protezionistiche che potrebbero aumentare la complessità e l'incertezza delle operazioni doganali. Ciò, a sua volta, potrebbe aumentare la complessità e ridurre la stabilità delle RPT. I rischi per la qualità dei dati sono legati alla mancata o errata dichiarazione dei dazi doganali alle autorità doganali nazionali da parte degli operatori²⁷. Inoltre la Corte, tramite il lavoro di audit svolto ai fini della dichiarazione annuale di affidabilità, continua a riscontrare debolezze nella gestione e nella contabilizzazione delle RPT da parte di alcuni Stati membri²⁸.

Risorsa propria basata sull'IVA

- 31** La Corte accoglie con favore la proposta della Commissione di abolire il meccanismo correttivo di *livellamento della base imponibile IVA*, in quanto ciò semplificherebbe i calcoli dei contributi per questa risorsa propria. Per quanto riguarda il calcolo e la riscossione dei contributi, la proposta mantiene il riferimento al [regolamento \(CEE, Euratom\) n. 1553/89](#). La Corte ha in passato ravvisato il rischio che l'*aliquota media ponderata* (AMP) pluriennale definitiva (ossia, "congelata" al valore del 2016) possa non essere rappresentativa per alcuni gli Stati membri negli anni a venire²⁹. Nel 2024, la Commissione ha riferito che la differenza tra l'AMP "congelata" e l'aliquota IVA che sarebbe stata utilizzata nell'ambito del sistema precedente non era significativa. Nella relazione annuale sull'esercizio 2024³⁰, la Corte ha segnalato che l'impatto per alcuni Stati membri in termini di contributi IVA ed RNL è stato notevole, analisi che non è stata inclusa nella relazione della Commissione. Secondo

²⁷ [Relazione annuale sull'esercizio 2024](#), paragrafo 4.6.

²⁸ [Relazione annuale sull'esercizio 2024](#), paragrafi 4.19-4.23; [relazione annuale sull'esercizio 2023](#) paragrafi 4.18-4.22; [relazione annuale sull'esercizio 2022](#) paragrafi 4.9-4.13; [relazione annuale sull'esercizio 2021](#) paragrafi 3.10-3.12.

²⁹ [Parere 11/2020](#), paragrafo 42; [parere 05/2018](#), paragrafo 23.

³⁰ [Relazione annuale sull'esercizio 2024](#), paragrafo 4.35.

la Commissione, l'eventuale aggiornamento dell'AMP è un tema che sarà discusso con gli Stati membri durante i negoziati sul QFP.

- 32** Gli Stati membri hanno interesse a porre in essere sistemi che consentano loro di riscuotere tutta l'IVA dovuta. Tuttavia, la frode contribuisce all'esistenza di un divario significativo tra l'IVA che avrebbe dovuto essere riscossa e l'IVA effettivamente riscossa³¹. Ad esempio, la Corte ha recentemente segnalato che le misure esistenti non sono adeguate per prevenire e individuare le frodi IVA quando si utilizzano procedure semplificate di importazione³². Ciò crea rischi per la qualità dei dati sottostanti utilizzati per il calcolo dei contributi basati sull'IVA. La Corte osserva, tuttavia, che l'impatto sul bilancio dell'UE è relativamente modesto, a causa della bassa *aliquota di prelievo*.

Risorsa propria basata sugli imballaggi di plastica non riciclati

- 33** Analogamente alla risorsa propria basata sull'RNL, la Corte ritiene che l'abolizione della riduzione forfettaria porterà a una risorsa propria più semplice e trasparente. La proposta della Commissione di aumentare l'aliquota di prelievo e di indicizzarla ogni anno all'inflazione contribuirà a mantenere la quota relativa della risorsa propria. Ciò è coerente con l'obiettivo di ridurre la quota della risorsa propria basata sull'RNL (cfr. paragrafo **07**).
- 34** La Corte ha constatato che i dati utilizzati non erano comparabili né affidabili a sufficienza per le risorse proprie³³. Gli Stati membri sono tenuti a utilizzare due metodi per compilare i dati e bilanciarli. Nell'[ultima relazione annuale](#), tuttavia, la Corte ha riferito che solo 18 Stati membri hanno presentato dati basati sui due metodi di compilazione e che solo uno Stato membro ha bilanciato i risultati³⁴. Nell'ambito della verifica dei dati degli Stati membri, la Commissione formula riserve laddove siano individuate carenze e possano essere necessari miglioramenti.

³¹ Commissione europea, [relazione sul divario dell'IVA](#) del 2025.

³² [Relazione speciale 08/2025](#), paragrafi 102-103.

³³ [Relazione speciale 16/2024](#), paragrafo 95.

³⁴ [Relazione annuale sull'esercizio 2024](#), paragrafo 4.25.

Risorsa propria basata sul volume di apparecchiature elettriche ed elettroniche non raccolte

35 Questa nuova categoria di risorse proprie proposta dalla Commissione presenta molte analogie con la risorsa propria basata sulla plastica, in vigore dal 2021. Entrambe:

- sono basate su dati che gli Stati membri devono già comunicare alla Commissione, conformemente alla normativa settoriale vigente³⁵;
- saranno verosimilmente gestite dalle stesse organizzazioni a livello degli Stati membri (ministeri o agenzie responsabili della gestione dei rifiuti e istituti nazionali di statistica);
- utilizzeranno probabilmente gli stessi sistemi elettronici di comunicazione dei flussi di rifiuti negli Stati membri come fonte principale dei dati statistici nazionali;
- secondo la Commissione, incentivano gli Stati membri a rispettare gli obblighi in materia di smaltimento dei rifiuti;
- sono calcolate con un'aliquota di prelievo per i contributi che sarà indicizzata ogni anno all'inflazione.

36 La Commissione ha rivisto il metodo alla base di questa risorsa propria rispetto a quando l'ha valutata per la prima volta come potenziale flusso di entrate per la sua proposta di decisione sulle risorse proprie del 2023. Abbandonando l'utilizzo del peso dei "rifiuti elettronici" generati, stimato sulla base di una formula complessa e della durata di vita dei prodotti specifica per paese³⁶, l'attuale proposta è incentrata sul peso dei prodotti elettronici immessi sul mercato, come comunicato dai loro produttori e importatori. Ciò semplifica la concezione della risorsa propria.

37 Vi è il rischio che la qualità dei dati non sia adeguata allo scopo nel contesto dei calcoli della risorsa propria. I dati per i prodotti elettronici immessi sul mercato potrebbero essere sottostimati, analogamente ai dati per gli imballaggi di plastica³⁷, a causa dell'esenzione dei

³⁵ [Direttiva 2012/19/UE](#) sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

³⁶ [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2017/699 della Commissione](#) che definisce una metodologia comune per il calcolo del peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato e una metodologia comune per il calcolo della quantità in peso dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prodotti.

³⁷ [Analisi 04/2020](#), paragrafi 44-45.

piccoli produttori dall'obbligo di comunicazione dei dati, dell'esistenza di free rider e della copertura incompleta delle vendite online e degli acquisti transfrontalieri³⁸. Non vi sono requisiti specifici che impongano agli Stati membri di verificare i dati prima di trasmetterli alla Commissione. Attualmente Eurostat esamina i dati, effettua controlli di base della coerenza, invia richieste di chiarimenti agli Stati membri, se necessario, e dà loro seguito. Tuttavia, in assenza di una base giuridica, non verifica i dati.

- 38** La Commissione riconosce che vi sono ancora margini per migliorare la comparabilità dei dati comunicati prima dell'attuazione della risorsa propria. Sta adottando misure per fornire assistenza tecnica agli Stati membri, al fine di migliorare la qualità delle statistiche sui rifiuti elettronici. Ciò è in linea con quanto raccomandato dalla Corte alla Commissione: individuare i rischi principali che incidono sulla qualità dei dati e condividere le informazioni con gli Stati membri prima di introdurre una risorsa propria (cfr. paragrafo 14).

Risorsa propria basata sull'accisa sul tabacco

- 39** Il punto di partenza per il calcolo dei contributi per questa nuova categoria di risorse proprie proposta dalla Commissione è costituito dai quantitativi di tabacchi lavorati e di prodotti correlati al tabacco immessi in consumo. Analogamente all'IVA, gli Stati membri sono fortemente incentivati a dotarsi di sistemi che garantiscano che l'accisa sia riscossa per tutti i prodotti del tabacco e i prodotti correlati. Tuttavia, a causa del contrabbando di tabacco, gli importi ufficiali sono sottostimati. Non esistono stime recenti della Commissione sulle dimensioni del mercato nero, a causa delle difficoltà intrinseche che ciò comporta. Secondo la proposta, la stima dei quantitativi di tabacco e di prodotti del tabacco utilizzerà la definizione di "immissione in consumo" contenuta in una direttiva del 2020³⁹. La proposta della Commissione relativa al regolamento sulla messa a disposizione delle risorse proprie dovrebbe prevedere modalità di attuazione per quanto riguarda l'ambito di applicazione della nozione di "immissione in consumo".
- 40** La risorsa propria proposta non dipende giuridicamente dall'adozione della rifusione della direttiva relativa alle accise applicate sul tabacco⁴⁰, presentata insieme al pacchetto del QFP 2028-2034, che aumenta l'aliquota minima dell'accisa ed estende il campo di applicazione ai prodotti del tabacco per tenere conto di quelli recentemente introdotti sul mercato. Le proiezioni circa gli introiti medi annui della risorsa propria TEDOR, pari a

³⁸ Eunomia, *Study on waste statistics – a comprehensive review of gaps and weaknesses and key priority areas for improvement in the EU waste statistics*, ottobre 2017.

³⁹ Direttiva (UE) 2020/262 che stabilisce il regime generale delle accise, articolo 6, paragrafo 3.

⁴⁰ COM(2025) 580.

11,2 miliardi di euro (12,6 miliardi di euro), sono basate sulla proposta di rifusione della direttiva. Se la rifusione non fosse adottata e la vigente direttiva costituisse la base della risorsa propria, gli introiti previsti sarebbero di minore ammontare. Ciò incide sulla valutazione della Corte circa la stabilità di detta risorsa propria.

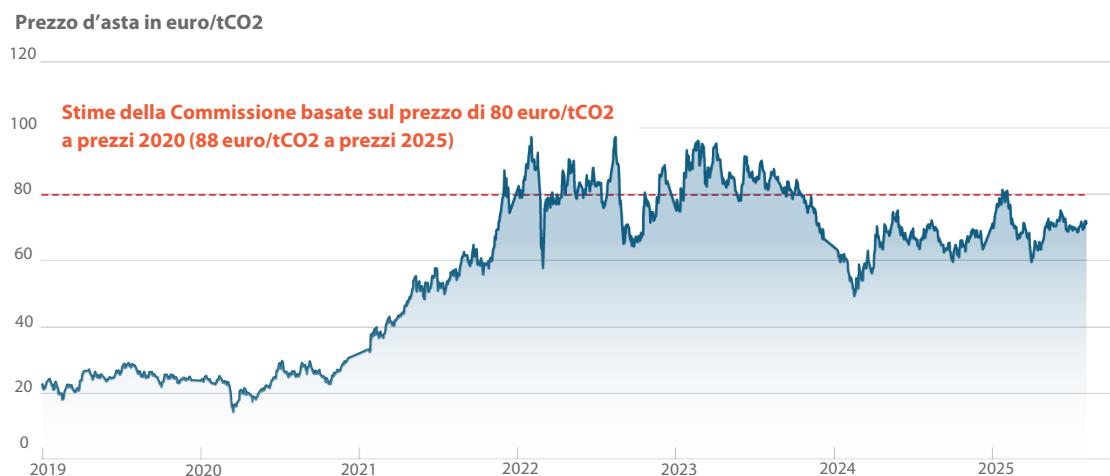
Risorsa propria basata sul sistema per lo scambio di quote di emissioni

- 41** La Commissione ha proposto per la prima volta nel 2018 una risorsa propria basata sull'ETS. A seguito della tabella di marcia di cui all'accordo interistituzionale, nel 2021 e nel 2023 la Commissione ha presentato versioni rivedute della proposta. La proposta attuale elimina gli adeguamenti che non sono più applicabili dopo la fine di un periodo transitorio. L'ambito di applicazione della risorsa propria proposta esclude inoltre le entrate derivanti dalla vendita di quote che si applicheranno alle emissioni derivanti dai combustibili, dal trasporto su strada e dall'edilizia⁴¹. La Commissione non ha giustificato tale riduzione della base della risorsa propria rispetto alla sua proposta di decisione sulle risorse proprie del 2023.
- 42** Il calcolo dei contributi verrebbe effettuato sulla base dei proventi della vendita all'asta delle quote, che avviene ormai da 20 anni. Gli introiti sono valutati al *prezzo di aggiudicazione dell'asta* e i prezzi e i volumi sono messi a disposizione del pubblico quotidianamente da parte delle rispettive piattaforme. Pertanto, la Corte ritiene che la semplicità e la qualità dei dati sottostanti di una risorsa propria basata sull'ETS siano elevate. Tuttavia, come sottolineato in passato⁴², la stabilità di una risorsa propria basata sui prezzi d'asta delle *quote di emissioni* è bassa, a causa della volatilità intrinseca del mercato (cfr. [figura 3](#)).
- 43** La Commissione ha stimato le entrate basate sull'ETS pari a 9,6 miliardi di euro (10,8 miliardi di euro), sulla base dello stesso prezzo per tonnellata di 88 euro (a prezzi 2025) utilizzato nella proposta del 2023. Tuttavia, dall'inizio del 2024 il prezzo medio della quota ETS è stato di 67 euro, ossia inferiore del 24 %. Quella basata sull'ETS non è una risorsa stabile, a causa della volatilità dei prezzi d'asta delle quote di emissione, ed è difficile da prevedere nel lungo periodo.

⁴¹ [Direttiva \(UE\) 2023/959](#) recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione.

⁴² [Parere 05/2018](#), paragrafo 52.

Figura 3 | Prezzi d'asta delle quote di emissioni (gennaio 2019-agosto 2025)



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati della [European energy exchange](#).

Risorsa societaria per l'Europa

44 È la prima volta che la Commissione propone che alcune imprese contribuiscano direttamente al bilancio dell'UE. Si prevede che i contributi siano riscossi dagli Stati membri per conto dell'UE. Le precedenti proposte⁴³ si basavano sui risultati delle società ed erano a carico dei bilanci degli Stati membri. Secondo la Commissione, svolgere attività imprenditoriale nell'UE apporta molti benefici alle società e l'obiettivo della risorsa societaria per l'Europa (CORE) è far sì che esse contribuiscano al bilancio dell'UE. Vi è tuttavia il rischio che l'imposizione di un contributo finanziario alle società possa andare contro altri obiettivi delle politiche dell'UE, come la competitività.

45 I contributi dovuti si baseranno sul *fatturato netto* delle società interessate, diviso in scaglioni (cfr. [tabella 2](#)). Secondo la proposta, la CORE dovrebbe attenuare l'impatto sulle singole società, che saranno tenute a pagare somme forfettarie rappresentanti solo una piccola percentuale del fatturato netto. Secondo la Commissione, il fatturato netto è sufficientemente standardizzato tra gli Stati membri da fungere da base per la risorsa propria, mentre per gli utili non esiste una base armonizzata equivalente a livello dell'UE.

⁴³ Una risorsa propria basata sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (cfr. [COM\(2018\) 325](#)), una risorsa propria basata sulla quota degli utili residui delle imprese multinazionali riassegnata agli Stati membri (cfr. [COM\(2021\) 570](#)) e una risorsa propria basata su dati statistici relativi agli utili delle imprese (cfr. [COM\(2023\) 331](#)).

Tabella 2 | Ambito d'applicazione della risorsa societaria per l'Europa

Scaglione di fatturato netto (euro) (Da... a...)	Contributo annuo (euro)	Contributo annuo in percentuale del fatturato netto
100 000 000 - 249 999 999	100 000	0,1 % – 0,04 %
250 000 000 - 499 999 999	250 000	0,1 % – 0,05 %
500 000 000 - 749 999 999	500 000	0,1 % – 0,07 %
750 000 000 e oltre	750 000	0,1 % o meno

- 46** L'effetto dell'utilizzo del fatturato è che le società con un fatturato elevato ma con margini di profitto bassi saranno penalizzate rispetto alle società per le quali è vero il contrario. Nel caso estremo, persino le società che operano in perdita saranno soggette alla CORE.
- 47** Inoltre, gli ampi scaglioni proposti e i livelli di contributo molto diversi per ciascuno di essi fanno sì che: le imprese appartenenti allo stesso scaglione ma di dimensioni molto diverse pagheranno la stessa somma forfettaria; e le imprese posizionate appena al di sopra o al di sotto della soglia che divide due scaglioni (quindi di fatto della stessa dimensione) pagheranno importi notevolmente diversi.
- 48** Nel complesso, il fatturato delle società è legato ad attività economiche generali quali consumi e investimenti. Le fonti di dati dovrebbero pertanto essere sufficientemente prevedibili e stabili. In questa fase, tuttavia, molti dettagli sulle modalità di attuazione di questa risorsa propria rimangono poco chiari: ad esempio, quali dati saranno utilizzati, quando lo saranno e come saranno verificati. Secondo la Commissione, le pertinenti disposizioni verranno incluse nella proposta di regolamento sulle misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie e nella proposta di regolamento sulla messa a disposizione delle risorse proprie. Pertanto, la Corte non può in questa fase valutare la semplicità e la qualità dei dati per la CORE.

Risorsa propria basata sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere

- 49** Il CBAM è la controparte esterna dell'ETS ed è strettamente collegato ad esso. La risorsa propria si baserebbe sui proventi della vendita di certificati il cui prezzo è legato al prezzo delle quote di emissione dell'ETS. Il calcolo dei contributi è semplice, ma la Corte ritiene che la stabilità del flusso di introiti sia bassa, a causa della sua dipendenza dal prezzo intrinsecamente volatile delle quote di emissioni dell'ETS (cfr. paragrafo [42](#)).
- 50** Il numero di certificati che dovranno essere acquistati dai professionisti dipende dalle emissioni incorporate comunicate nelle dichiarazioni CBAM. Tali dati saranno comunicati dal fornitore delle merci, che sono prodotte al di fuori dell'UE e saranno più difficili da verificare. I rischi per la qualità dei dati sarebbero inoltre legati agli sforzi volti ad eludere il pagamento dell'importo corretto, mediante l'utilizzo di codici dei prodotti errati o l'adeguamento dei prezzi dei prodotti.

Il presente parere è stato adottato dalla Corte dei conti europea a Lussemburgo, nella riunione del 22 gennaio 2026.

Per la Corte dei conti europea



Tony Murphy
Presidente

Allegati

Allegato I – Modifiche suggerite, con osservazioni

Testo della proposta	Modifica suggerita	Osservazioni
Considerando (22) Il ricorso a questo strumento straordinario e mirato di risposta alle crisi dovrebbe essere deciso <i>ad hoc</i> dal Consiglio tenendo conto delle specificità e delle esigenze emergenti e riconoscendo nel contempo il ruolo del Consiglio europeo nel fornire l'impulso necessario allo sviluppo dell'Unione e nel definire gli orientamenti e le priorità politiche generali, anche in tempi di crisi e difficoltà o minaccia di crisi o difficoltà. Il Consiglio dovrebbe deliberare mediante un regolamento del Consiglio, adottato secondo la procedura di cui all'articolo 311, quarto comma, TFUE, previa approvazione del Parlamento europeo. Il regolamento del Consiglio dovrebbe autorizzare l'importo dei prestiti. Le modalità e le norme che stabiliscono l'assegnazione degli importi dei prestiti determinati nel regolamento del Consiglio dovrebbero essere stabilite nell'atto di base da adottare o da adattare alla luce delle esigenze che emergono per far fronte alla situazione.	Considerando (22) Il ricorso a questo strumento straordinario e mirato di risposta alle crisi dovrebbe essere deciso <i>ad hoc</i> dal Consiglio tenendo conto delle specificità e delle esigenze emergenti e riconoscendo nel contempo il ruolo del Consiglio europeo nel fornire l'impulso necessario allo sviluppo dell'Unione e nel definire gli orientamenti e le priorità politiche generali, anche in tempi di crisi e difficoltà o minaccia di crisi o difficoltà. Il Consiglio dovrebbe deliberare mediante un regolamento del Consiglio, adottato secondo la procedura di cui all'articolo 311, quarto comma, TFUE, previa approvazione del Parlamento europeo. Il regolamento del Consiglio dovrebbe autorizzare l'importo dei prestiti nei casi previsti dall'articolo 122 del TFUE. Le modalità e le norme che stabiliscono l'assegnazione degli importi dei prestiti determinati nel regolamento del Consiglio dovrebbero essere stabilite nell'atto di base da adottare o da adattare alla luce delle esigenze che emergono per far fronte alla situazione.	Il riferimento al TFUE garantirebbe la coerenza tra la decisione sulle risorse proprie e il Trattato (cfr. paragrafo 18) e chiarirebbe la base giuridica per l'uso di questo strumento straordinario di risposta alle crisi.
Articolo 13, paragrafo 9 Nel periodo compreso tra il [1° novembre 2026] e il 31 dicembre 2027, in deroga all'articolo 9, paragrafo 3, e alle norme adottate conformemente all'articolo 10, lettera b), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053, gli importi delle risorse proprie tradizionali relative alla gestione dell'immissione in libera pratica di beni venduti mediante vendite a distanza non sono messi a disposizione e le norme relative ai controlli, alla supervisione e alla comunicazione non si applicano a tali importi.	Articolo 13, paragrafo 9 Nel periodo compreso tra il [1° novembre 2026] e il 31 dicembre 2027, in deroga all'articolo 9, paragrafo 3, e alle norme adottate conformemente all'articolo 10, lettera b), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053, gli importi delle risorse proprie tradizionali relative alla gestione dell'immissione in libera pratica di beni venduti mediante vendite a distanza non sono messi a disposizione e le norme relative ai controlli, alla supervisione e alla comunicazione non si applicano a tali importi.	La Commissione non ha fornito alcuna giustificazione della necessità di tale deroga che incide sull'attuale QFP (cfr. paragrafo 29).

Allegato II – Informazioni generali sulle risorse proprie

Risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo

- 01** La risorsa propria basata sull’RNL bilancia la dotazione finanziaria dell’UE dopo che sono state calcolate le entrate provenienti da tutte le altre fonti. L’importo delle entrate “supplementari” necessarie è diviso per la somma dell’RNL di tutti gli Stati membri. L’importo risultante costituisce l’“aliquota uniforme” applicata all’importo RNL di ciascuno Stato membro. Ne risulta l’importo della risorsa propria basata sull’RNL dovuta da ciascuno Stato membro.
- 02** Nella decisione sulle risorse proprie attualmente in vigore, vari Stati membri beneficiano di una riduzione dei rispettivi contributi RNL sotto forma di importi forfettari lordi: Austria (565 milioni di euro), Danimarca (377 milioni di euro), Germania (3 671 milioni di euro), Paesi Bassi (1 921 milioni di euro) e Svezia (1 069 milioni di euro). Tali importi sono misurati ai prezzi del 2020 e adeguati ogni anno ai prezzi correnti. Le riduzioni di importo forfettario lordo sono finanziate da tutti i 27 Stati membri.
- 03** Nella proposta di nuova decisione sulle risorse proprie, le riduzioni di importo forfettario lordo non sono più previste. Tale modifica non inciderà sull’importo complessivo della risorsa propria basata sull’RNL. Tutti gli Stati membri contribuiranno in base alla rispettiva percentuale dell’RNL totale dell’UE, mentre attualmente gli Stati membri beneficianti delle riduzioni lorde contribuiscono in misura inferiore alla loro quota relativa e i restanti Stati in misura superiore alla loro quota relativa.

Risorse proprie tradizionali

- 04** Le RPT consistono di prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o fattori aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi stabiliti dalle istituzioni dell’UE per gli scambi con i paesi non-UE. Sono riscosse dagli Stati membri per conto dell’UE. Conformemente alla decisione sulle risorse proprie attualmente in vigore, gli Stati membri trattengono, a titolo di spese di riscossione, il 25 % delle RPT.
- 05** Secondo la proposta relativa alla nuova decisione sulle risorse proprie, il tasso per le spese di riscossione viene ridotto al 10 %. Nei considerando della proposta viene specificato che le spese di gestione che “potrebbero essere esigibili negli scambi con i paesi terzi” al fine di compensare il costo dell’immissione in libera pratica dei beni costituiscono risorse proprie tradizionali. La proposta introduce inoltre una deroga per la messa a disposizione a favore

del bilancio dell'UE degli introiti provenienti dalla tassa di gestione nel corso dell'attuale QFP.

- 06** Un'altra modifica che inciderà sull'importo delle RPT riscosse, ma che non fa parte della proposta di decisione delle risorse proprie, è contenuta nel pacchetto di riforma doganale proposto. La Commissione ha proposto l'abolizione della soglia del valore dichiarato di 150 euro, al di sotto della quale non sono attualmente dovuti dazi doganali.
- 07** Secondo le stime della Commissione, le modifiche proposte inciderebbero, in media, per 11,4 miliardi di euro (12,8 miliardi di euro) l'anno nel corso del prossimo QFP: 4,6 miliardi di euro (5,2 miliardi di euro) a seguito della potenziale introduzione di tasse di gestione, più 4,5 miliardi di euro (5,0 miliardi di euro) a seguito della riduzione dei costi di riscossione, più 2,3 miliardi di euro (2,5 miliardi di euro) a seguito della potenziale abolizione della soglia dei 150 euro.

Risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto

- 08** La risorsa propria basata sull'IVA è calcolata applicando un'aliquota di prelievo uniforme dello 0,30 % ad una *base IVA* convenzionalmente armonizzata. Detta base è pari all'importo totale delle entrate IVA riscosse per tutte le prestazioni o forniture imponibili, diviso per un'aliquota IVA media ponderata (AMP). L'AMP è attualmente "congelata" al suo valore del 2016 per tutti gli Stati membri, conformemente al [regolamento \(CEE, Euratom\) n. 1553/89 del Consiglio](#).
- 09** Ai sensi della decisione sulle risorse proprie attualmente in vigore, ogni anno la base IVA è livellata al 50 % dell'RNL dello Stato membro. Nel progetto di bilancio 2026, sono state livellate le basi IVA di sette Stati membri: Bulgaria, Estonia, Croazia, Cipro, Lussemburgo, Malta e Portogallo.
- 10** Nella proposta di nuova decisione sulle risorse proprie presentata dalla Commissione, il meccanismo di livellamento viene abbandonato. La Commissione stima che ciò apporterà ulteriori 0,2 miliardi di euro (0,2 miliardi di euro) di contributi basati sull'IVA.

Risorsa propria basata sugli imballaggi di plastica non riciclati

- 11** Questa risorsa propria viene calcolata applicando un'aliquota di prelievo uniforme fissa (0,80 euro) ad ogni chilogrammo di rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati prodotto annualmente in ciascuno Stato membro. I rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati sono calcolati come differenza tra i rifiuti di imballaggio di plastica prodotti e i rifiuti di imballaggio di plastica riciclati in un anno. Conformemente al [regolamento sugli imballaggi](#)

e i rifiuti di imballaggio, gli Stati membri hanno l'obbligo di fornire alla Commissione statistiche sui rifiuti di imballaggio di plastica¹.

- 12** Nella decisione sulle risorse proprie attualmente in vigore, i contributi per la plastica dovuti da 17 Stati membri sono soggetti a riduzioni forfettarie. Dette riduzioni variano da un milione di euro per Malta a 184 milioni di euro per l'Italia. Le riduzioni sono fissate a prezzi correnti e l'importo totale annuo delle riduzioni è pari a 711 milioni di euro.
- 13** Nella proposta di nuova decisione sulle risorse proprie, le riduzioni di importo forfettario non sono più previste. In aggiunta, l'aliquota di prelievo uniforme è portata a 1,00 euro/Kg per il 2028 e per la stessa viene introdotto un meccanismo annuale di indicizzazione all'inflazione. La Commissione stima che l'incidenza complessiva di tutte le modifiche ammonterà a 2,8 miliardi di euro (3,2 miliardi di euro).

Risorsa propria basata sul volume di apparecchiature elettriche ed elettroniche non raccolte

- 14** Questa risorsa propria proposta verrebbe calcolata applicando un'aliquota di prelievo uniforme (2,00 euro) ad ogni chilogrammo di rifiuti elettronici non raccolto prodotto annualmente in ciascuno Stato membro. L'ammontare annuo di detti rifiuti verrebbe calcolato come la differenza tra il peso medio dei prodotti elettronici immessi sul mercato nei tre anni precedenti ed il peso dei rifiuti elettronici raccolti nel corso dell'anno. Quando tale differenza è negativa, l'ammontare verrebbe considerato pari a zero. Conformemente alla [direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche](#), gli Stati membri hanno l'obbligo di fornire alla Commissione statistiche sui prodotti elettronici e sui rifiuti elettronici². L'aliquota di prelievo verrebbe indicizzata all'inflazione con cadenza annuale. La Commissione prevede di riscuotere in media 15 miliardi di euro (16,9 miliardi di euro) l'anno nel corso del prossimo QFP.

Risorsa propria basata sull'accisa sul tabacco

- 15** Questa risorsa propria verrebbe calcolata applicando un'aliquota di prelievo uniforme del 15 % ai quantitativi di tabacco lavorato e di prodotti correlati al tabacco immessi in consumo, moltiplicati per l'aliquota minima dell'accisa applicabile a ciascuno Stato membro

¹ [Regolamento \(UE\) 2025/40](#) sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

² [Direttiva 2012/19/UE](#) sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

in un anno civile. Le definizioni dei prodotti inclusi nell'ambito di applicazione di questa risorsa propria e le rispettive aliquote minime sono incluse nella [direttiva sul tabacco](#)³.

- 16** Parallelamente alla proposta di decisione sulle risorse proprie, la Commissione ha presentato una proposta di rifusione⁴ della direttiva sul tabacco che ne estenderebbe l'ambito di applicazione ai prodotti del tabacco recentemente immessi sul mercato, come i liquidi per le sigarette elettroniche e il tabacco riscaldato, e aumenterebbe le aliquote minime applicabili. La Commissione stima che la TEDOR genererebbe 11,2 miliardi di euro (12,6 miliardi di euro) in base alla propria proposta di rifusione della direttiva sul tabacco e 4,9 miliardi di euro (5,5 miliardi di euro) sulla base della direttiva attualmente in vigore.

Risorsa propria basata sul sistema per lo scambio di quote di emissioni

- 17** La risorsa propria basata sull'ETS verrebbe calcolata applicando un'aliquota di prelievo uniforme del 30 % ai proventi generati dalla vendita all'asta di determinate quote ETS da parte degli Stati membri. Le quote ETS incluse nell'ambito di applicazione delle risorse proprie sarebbero limitate alle quote per gli impianti fissi, quali gli impianti di produzione di energia elettrica e di calore, nonché i settori del trasporto aereo e marittimo (ETS 1). A differenza della proposta di decisione sulle risorse proprie precedentemente presentata dalla Commissione⁵, le quote ETS per il trasporto stradale, l'edilizia e i combustibili (ETS 2), la cui vendita inizierà nel 2027, sarebbero escluse dall'ambito di applicazione della risorsa propria.
- 18** Inoltre, l'aliquota di prelievo verrebbe applicata al prodotto ottenuto moltiplicando i quantitativi di quote che lo Stato membro decide di non mettere all'asta o di trasferire e mettere all'asta per il Fondo per la modernizzazione per il prezzo medio ponderato delle quote ETS 1 messe all'asta nell'anno.
- 19** L'ETS è disciplinato dalla [direttiva ETS](#)⁶ e le quote sono messe all'asta dagli Stati membri su una piattaforma comune, conformemente al [regolamento sulla vendita all'asta](#)⁷. Secondo

³ [Direttiva 2014/40/UE](#) sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati.

⁴ [COM\(2025\) 580](#).

⁵ [COM\(2023\) 331](#).

⁶ [Direttiva 2003/87/CE](#) che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni.

⁷ [Regolamento delegato \(UE\) 2023/2830](#) che stabilisce le norme relative alla vendita all'asta delle quote di emissioni.

la Commissione, questa risorsa propria apporterebbe in media 9,6 miliardi di euro (10,8 miliardi di euro) l'anno nel corso del prossimo QFP.

Risorsa societaria per l'Europa

- 20** La CORE comprenderebbe contributi annuali dovuti da società operanti nell'UE, in base al rispettivo fatturato netto. Per le filiali UE di società stabilite in paesi non-UE, sarebbe pertinente solo il fatturato netto generato dalle filiali. Le società con un fatturato netto inferiore a 100 milioni di euro sarebbero escluse dall'ambito di applicazione della CORE. Inoltre, gli organismi pubblici (ad eccezione delle imprese di proprietà dello Stato), le organizzazioni internazionali e le organizzazioni senza scopo di lucro non rientrerebbero nell'ambito di applicazione della CORE.
- 21** Non esiste una normativa settoriale per la CORE. Secondo la Commissione, le norme pertinenti verrebbero stabilite nel regolamento sulla messa a disposizione delle risorse proprie e nel regolamento sulle misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie. La Commissione stima che la CORE contribuirà al bilancio dell'UE, in media, con 6,8 miliardi di euro (7,6 miliardi di euro) l'anno nel corso del prossimo QFP.

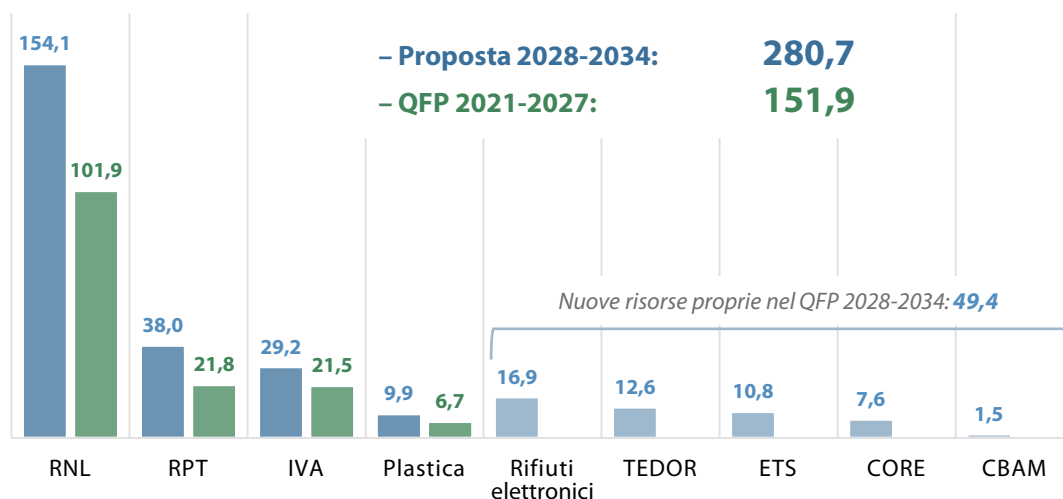
Risorsa propria basata sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere

- 22** I contributi basati sul CBAM verrebbero calcolati applicando un'aliquota di prelievo uniforme del 75 % alle entrate derivanti dalla vendita di certificati del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere. Il CBAM, istituito dal [regolamento \(UE\) 2023/956⁸](#), è una politica che fissa un prezzo del carbonio per le merci importate sulla base delle emissioni di gas a effetto serra incorporate. Funziona come una tariffa sul carbonio applicata alle importazioni di merci specifiche ad alta intensità di carbonio, per le quali gli importatori devono acquistare certificati CBAM per coprire le emissioni incorporate nei prodotti. Il costo dei certificati è legato al prezzo delle quote di emissione ETS. Il regime definitivo del CBAM si applica a decorrere dal 2026.
- 23** Secondo la Commissione, le entrate da questa risorsa propria ammonterebbero, in media, a 1,4 miliardi di euro (1,5 miliardi di euro) l'anno nel corso del prossimo QFP.

⁸ [Regolamento \(UE\) 2023/956](#) che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere.

Figura 1 | Raffronto tra il vigente sistema delle risorse proprie per il periodo 2021-2027 e quello proposto per il prossimo QFP 2028-2034 (a prezzi correnti)

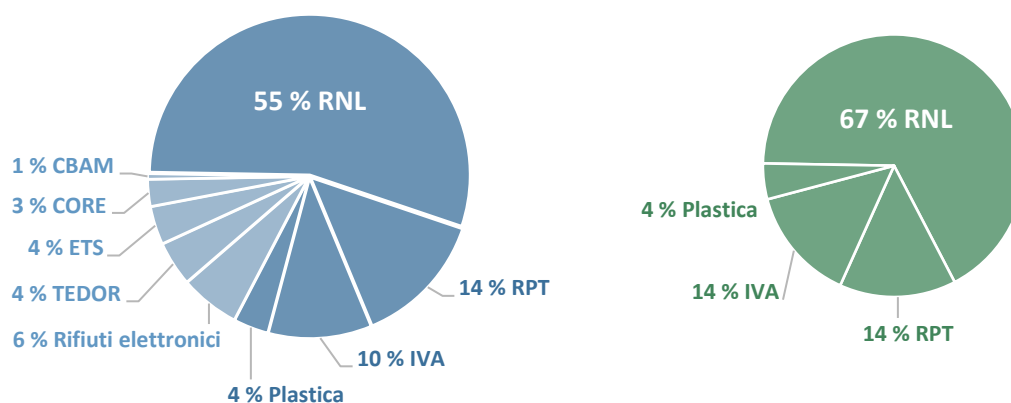
Entrate medie annue da risorse proprie *(miliardi di euro a prezzi correnti, media annua)*



Percentuale dei contributi nazionali
(RNL + IVA + rifiuti elettronici + TEDOR + ETS + CBAM)



Percentuale di ciascuna risorsa propria



Nota 1: a causa dell'arrotondamento, il totale potrebbe non corrispondere alla somma delle singole cifre.

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati della Commissione.

Allegato III – Elenco delle pubblicazioni della Corte dei conti europea a cui si fa riferimento nel presente parere

[Relazioni annuali sull'esecuzione del bilancio dell'UE](#) – per gli esercizi finanziari 2020-2024

[Relazione speciale 11/2013](#), “Ottenere dati affidabili relativi al reddito nazionale lordo (RNL): un approccio più strutturato e meglio mirato renderebbe più efficace la verifica della Commissione”.

[Relazione speciale 04/2021](#), “Controlli doganali: l'insufficiente armonizzazione nuoce agli interessi finanziari dell'UE”

[Relazione speciale 25/2022](#), “Verifica del reddito nazionale lordo ai fini del finanziamento del bilancio dell'UE – I rischi riguardanti la compilazione dei dati sono complessivamente ben coperti, ma vi sono margini per una migliore definizione della priorità delle azioni”

[Relazione speciale 16/2024](#), “Entrate dell'UE basate sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati – Un esordio difficile ostacolato da dati che non sono sufficientemente comparabili o affidabili”

[Relazione speciale 08/2025](#), “Frodi sulle importazioni relative all'imposta sul valore aggiunto – Gli interessi finanziari dell'UE non sono sufficientemente protetti nell'ambito dei regimi doganali semplificati all'importazione”

[Relazione speciale 18/2025](#), “Flessibilità del bilancio dell'UE – Una risorsa in caso di imprevisti, ma un quadro troppo complesso”

[Parere 02/2006](#) su una proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee

[Parere 02/2012](#) su una proposta modificata di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea – COM(2011) 739, su una proposta modificata di regolamento del Consiglio che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea – COM(2011) 740, su una proposta modificata di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e della risorsa basata sull'RNL nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria – COM(2011) 742, su una proposta di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione della risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto – COM(2011) 737, su una proposta di regolamento del

Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione della risorsa propria basata sull'imposta sulle transazioni finanziarie – COM(2011) 738

[Parere 05/2018](#) concernente: a) la proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (COM(2018) 325 *final*); b) la proposta di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie basate sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, sul sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea e sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (COM(2018) 326 *final*); e c) la proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (COM(2018) 328 *final*)

[Parere 11/2020](#) relativo alla proposta di regolamento del Consiglio (UE, Euratom) che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto [documento 12771/20, fascicolo interistituzionale 2018/0133 (NLE)]

[Parere 03/2022](#) sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie basate sul sistema per lo scambio di quote di emissioni, sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e sugli utili riassegnati, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria [2022/0071(NLE)], presentata dalla Commissione

[Parere 04/2023](#) sulla proposta modificata di regolamento del consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie basate sul sistema per lo scambio di quote di emissioni, sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e sugli utili riassegnati e sulla risorsa propria basata su dati statistici relativi agli utili delle imprese, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria, COM(2023) 333 [2022/0071(NLE)], presentata dalla Commissione

[Analisi 04/2020](#), "L'azione dell'UE per affrontare il problema dei rifiuti di plastica"

[Analisi 03/2025](#), "Opportunità per il quadro finanziario pluriennale post-2027"

Acronimi/abbreviazioni

Acronimo/abbreviazione	Definizione/Spiegazione
AMP	Aliquota media ponderata
CBAM	Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere; l'acronimo è usato anche per riferirsi alla risorsa propria basata su detto meccanismo
CORE	Risorsa societaria per l'Europa
ETS	Sistema di scambio di quote di emissione; l'acronimo è usato anche per riferirsi alla risorsa propria basata su detto sistema
IVA	Imposta sul valore aggiunto
QFP	Quadro finanziario pluriennale
RNL	Reddito nazionale lordo
RPT	Risorse proprie tradizionali
TEDOR	Risorsa propria basata sull'accisa sul tabacco
TFUE	Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Glossario

Lemma	Definizione/Spiegazione
A prezzi correnti	Importi di bilancio espressi al valore monetario effettivo dello specifico esercizio per il quale viene effettuato il pagamento. Tali importi oscillano di anno in anno a causa dell'inflazione (stimata su base annua al 2 % nella proposta attuale) e sono utilizzati per mostrare l'effettivo ammontare di fondi che verrà pagato in un dato esercizio.
A prezzi costanti (2025)	Importi di bilancio che sono stati oggetto di aggiustamento al livello di prezzo fisso, costante, dell'anno di riferimento 2025. Rimuovendo l'effetto dell'inflazione, tali importi consentono un raffronto "reale" dell'entità o del potere d'acquisto del bilancio in diversi esercizi o periodi del QFP.
Aliquota di prelievo	Nel contesto delle risorse proprie dell'UE, percentuale fissata dall'UE per determinare l'importo che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio dell'UE a titolo di una particolare fonte di entrate.
Aliquota media ponderata	Percentuale per la quale uno Stato membro deve dividere il totale delle entrate riscosse a titolo di IVA per calcolare la propria base imponibile IVA. Tiene conto di tutte le aliquote IVA applicabili nello Stato membro in questione: ogni aliquota viene ponderata in funzione della quota del valore totale delle operazioni imponibili alla quale si applica.
Base IVA	Valore totale dei beni e dei servizi ai quali si applica l'IVA.
Fatturato netto	Somma di tutti i ricavi societari derivanti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi durante un periodo di riferimento, al netto di riduzioni, sconti e imposte.
Imposta sul valore aggiunto	Imposta indiretta sui consumi applicata alla produzione e distribuzione di beni e alla prestazione di servizi, che in ultima istanza è a carico del consumatore finale.
Livellamento della base IVA	Meccanismo per limitare la base IVA ad una percentuale fissa dell'RNL nazionale ai fini del calcolo dei contributi di uno Stato membro a titolo della risorsa propria basata sull'IVA.
Margine di manovra	Differenza tra le risorse proprie necessarie per finanziare il bilancio dell'UE e il massimale delle risorse proprie.
Massimale delle risorse proprie	Importo massimo delle risorse proprie che possono essere richieste agli Stati membri per coprire gli stanziamenti di pagamento annuali.
Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere	Sistema che impone una tariffa sui prodotti ad alta intensità di carbonio, come l'acciaio e il cemento, che entrano nell'UE.
Misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie	Disposizioni pratiche generali relative alla supervisione e al controllo delle risorse proprie dell'UE.
NextGenerationEU	Pacchetto di finanziamenti che mira ad aiutare gli Stati membri dell'UE a superare l'impatto economico e sociale della pandemia di COVID-19.

Plastica	Nel contesto delle risorse proprie dell'UE, i rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati.
Prezzo di aggiudicazione	Prezzo al quale il volume totale per il quale sono accettate le offerte corrisponde al volume totale disponibile per la vendita, determinando gli aggiudicatari e l'importo a loro carico.
Quadro finanziario pluriennale	Piano di spesa dell'UE che fissa priorità (in base agli obiettivi strategici) e massimali di spesa, in genere per sette anni. Ponendo un limite a ciascuna categoria di spesa, costituisce la struttura entro la quale sono fissati i bilanci annuali dell'UE.
Quota di emissioni	Diritto negoziabile, nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione, di emettere una tonnellata di CO ₂ o una quantità di un altro gas a effetto serra con un potenziale di riscaldamento globale equivalente per un determinato periodo.
Reddito nazionale lordo	Misura convenzionale della ricchezza di un paese, basata sul reddito generato al suo interno e all'estero.
Regolamento sulla messa a disposizione	Norme dell'UE sui metodi e sulle procedure che gli Stati membri devono utilizzare per versare i contributi al bilancio dell'UE a titolo di risorse proprie.
Rifiuti elettronici	Apparecchiature elettriche e elettroniche ormai prive di valore per i relativi utilizzatori.
Risorsa propria	Fondi utilizzati per finanziare il bilancio dell'UE, provenienti in gran parte dai contributi degli Stati membri.
Sistema di scambio di quote di emissione	Regime basato sulla fissazione di un volume massimo di emissioni totali di CO ₂ mediante l'assegnazione di quote alle imprese che producono emissioni o ad altri soggetti, che possono acquistarle e venderle in funzione delle proprie esigenze.
Stanziamiento di pagamento	Importo disponibile per eseguire un pagamento una volta soddisfatte le condizioni a cui questo è subordinato.

DIRITTI D'AUTORE

© Unione europea, 2026

La politica di riutilizzo della Corte dei conti europea è stabilita dalla [decisione della Corte n. 6-2019](#) sulla politica di apertura dei dati e sul riutilizzo dei documenti.

Salvo indicazione contraria (ad esempio, in singoli avvisi sui diritti d'autore), il contenuto dei documenti della Corte di proprietà dell'UE è soggetto a licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale \(CC BY 4.0\)](#). In linea generale, ne è quindi consentito il riutilizzo, a condizione di citare la fonte in maniera appropriata e di indicare le eventuali modifiche. Chiunque riutilizzi materiale della Corte non deve distorcerne il significato o il messaggio originari. La Corte dei conti europea non è responsabile delle eventuali conseguenze derivanti dal riutilizzo del proprio materiale.

Nel caso un contenuto specifico permetta di identificare privati cittadini, ad esempio nelle foto che ritraggono personale della Corte, o includa lavori di terzi, occorre richiedere una autorizzazione aggiuntiva.

Ove concessa, tale autorizzazione annulla quella generale già menzionata e indica chiaramente ogni eventuale restrizione dell'uso.

Per utilizzare o riprodurre contenuti non di proprietà dell'UE, può essere necessario richiedere un'autorizzazione direttamente ai titolari dei diritti.

Pagina di copertina – © butenkow / stock.adobe.com.

Il software o i documenti coperti da diritti di proprietà industriale, come brevetti, marchi, disegni e modelli, loghi e nomi registrati, sono esclusi dalla politica di riutilizzo della Corte.

I siti Internet istituzionali dell'Unione europea, nell'ambito del dominio europa.eu, contengono link verso siti di terzi. Poiché esulano dal controllo della Corte, si consiglia di prender atto delle relative informative sulla privacy e sui diritti d'autore.

Uso del logo della Corte dei conti europea

Il logo della Corte dei conti europea non deve essere usato senza previo consenso della stessa.

ISBN 978-92-849-6697-4	ISSN 2812-2992	doi:10.2865/8182495	QJ-01-26-005-IT-Q
ISBN 978-92-849-6698-1	ISSN 2812-2992	doi:10.2865/3915108	QJ-01-26-005-IT-N

COME CITARE LA PRESENTE PUBBLICAZIONE:

Corte dei conti europea, [parere 04/2026](#) sulla proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (COM(2025) 574), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2026

Il presente parere è stato presentato in virtù dell'articolo 287, paragrafo 4, del TFUE, che prevede che la Corte dei conti europea possa essere consultata su richiesta di una delle altre istituzioni dell'UE. La Commissione europea ha presentato il 16 luglio 2025 una proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'UE. In data 8 settembre 2025, il Parlamento europeo ha richiesto il parere della Corte su detta proposta. Scopo del presente parere è formulare osservazioni sulla concezione del sistema di risorse proprie proposto e sulle potenziali implicazioni di quest'ultimo per il finanziamento del bilancio dell'UE.

CORTE DEI CONTI EUROPEA

12, rue Alcide De Gasperi
1615 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

Tel. +352 4398-1

Per contattare la Corte:
eca.europa.eu/it/contact
Sito Internet: eca.europa.eu
Social media: @EUauditors



CORTE
DEI CONTI
EUROPEA



Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea